



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO RIPOSTO

Lungomare E. Pantano n. 1 - 95018 Riposto (CT) - telefono: 095/931862 – e-mail: ucriposto@mit.gov.it

ORDINANZA N. (VEDASI STRINGA PROTOCOLLO)

INTERDIZIONE CAMMINAMENTO PEDONALE DEL MURO PARAONDE DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:

- Visti** gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1943, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;
- Vista** la propria ordinanza nr. 25/2016, come modificata dall'ordinanza nr. 20/2023, emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 28 luglio 2016 con cui è stata disciplinata la Viabilità e l'Accesso al Porto di Riposto;
- Considerato** che le pessime condizioni meteo-marine verificatesi il giorno 17 gennaio 2025 hanno causato alcuni danni al molo di Sopraflutto del Porto di Riposto ed in particolare risultano interessate da cedimento strutturale la parte terminale del camminamento del muro paraonde del molo di Sopraflutto della banchina "C" denominata C.te S. Puglionisi, e la relativa ringhiera corrimano, divelta anche nel primo tratto della banchina Costanzo (lato sud);
- Considerato** che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 18 gennaio 2025 da personale dipendente, non si possono escludere pericoli imminenti per la pubblica incolumità e per la sicurezza portuale;
- Considerato** che in occasione del medesimo sopralluogo è stato verificato che il *camminamento pedonale del muro paraonde del molo di sopraflutto* risulta gravemente danneggiato in varie parti, per cui, nelle more dell'effettuazione di accertamenti tecnici e successivi interventi manutentivi, è opportuno vietarne l'uso pubblico;

RENDE NOTO

che lo stato d'uso del *camminamento del muro paraonde del molo di sopraflutto che insiste nell'ultimo tratto della banchina "C" denominata C.te S. Puglionisi (lato nord)* rende insicura la fruizione pubblica della passeggiata in quel tratto, costituendo un rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza portuale, per il transito pedonale.

ORDINA

Articolo 1 Interdizione

Sono interdetti all'uso pubblico il *camminamento pedonale del muro paraonde del molo di sopraflutto, a partire dall'ultimo tratto della banchina "C" denominata C.te S. Puglionisi (lato nord), nonché il transito e la sosta pedonali e veicolari presso la medesima banchina, nella zona sottostante la porzione di muro paraonde interessata dal cedimento.*

Articolo 2 Disposizioni finali e sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ove il fatto non costituisca più grave reato a norma degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possano derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/riposto, ai fini dell'assolvimento della pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della Legge nr. 69/2009.

Riposto, *data del protocollo.*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO
T.V. (CP) Diletta VOLPE

*Documento firmato digitalmente
(D.Lgs.nr.82/2005)*

